

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/517 DELLA COMMISSIONE**  
**del 3 aprile 2020**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

<sup>(1)</sup> GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2020

*Per la Commissione  
A nome del presidente  
Stephen QUEST  
Direttore generale  
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*

---

## ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
1)	2)	3)
<p>Articolo che consiste in una ghirlanda di abete artificiale (pino), avente una lunghezza approssimativa di 5 m, e in una catena di luci a LED con circa 60 lampadine, avvolta intorno alla ghirlanda. La catena di luci funziona con un'alimentazione a 230 V. Sia la ghirlanda che la catena di luci sono fatte di plastica. (Cfr. illustrazione) (*)</p>	6702 10 00	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali (RGI) per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 6702 e 6702 10 00.</p> <p>L'articolo è un prodotto composito ai sensi della RGI 3 b) A causa delle sue caratteristiche obiettive, in particolare il fatto che si tratti di una ghirlanda di abete artificiale con lampadine che conferiscono un effetto decorativo supplementare, l'articolo è principalmente destinato a svolgere una funzione decorativa. Inoltre, la ghirlanda di abete artificiale continuerebbe a essere esposta a fini ornamentali o decorativi anche a luci spente. Pertanto, la ghirlanda di abete artificiale, che assomiglia a un prodotto naturale (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6702), è l'elemento che conferisce all'articolo il suo carattere essenziale di articolo decorativo. Si esclude pertanto la classificazione dell'articolo nella sottovoce 9405 40 come altro apparecchio elettrico per l'illuminazione.</p> <p>Si esclude anche la classificazione dell'articolo nella sottovoce 9505 10 come oggetto per feste di Natale, in quanto le sue caratteristiche obiettive indicano che non è utilizzato unicamente per le feste di Natale, bensì principalmente come decorazione durante la stagione invernale (cfr. anche la nota complementare 1 del capitolo 95, 1 a), ultimo paragrafo).</p> <p>L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 6702 10 00 tra le foglie artificiali di materie plastiche.</p>

(\*) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.

